

*Or. emessa Epur
Napoli, 3/10/2024*

Sent. n. 207/2024 pubbl. il 16/10/2024

Rep. n. 283/2024 del 16/10/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura [redacted] di accordo di ristrutturazione;

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

L'esposizione debitoria dell'istante, tenuto conto di quanto esposto nel ricorso, nella relazione particolareggiata dell'OCC e nella relazione integrativa risulta pari ad euro 119.210,71 di cui in privilegio 52.454 euro; la gran parte della debitoria è nei confronti di [redacted] per un finanziamento erogato con garanzia sull'immobile di abitazione.

Il piano prevede quanto segue: - spese di procedura, cui il proponente offre il 100% della soddisfazione: euro 4.642,22, che saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.; Creditore Ipotecario, cui il proponente offre la soddisfazione del 100% del credito, per totali 52.454,09; Creditori chirografi, cui il proponente offre la soddisfazione del 34% per totali euro 22.459,76, in questa classe sono inclusi i creditori finanziatori [redacted]

Con riguardo alla tempistica di pagamento, il proponente offre di corrispondere la somma di euro 79.556,07 in rate da euro 682,00 ciascuna, determinata tenendo conto del reddito disponibile e delle spese per vivere sopra elencate.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto di quanto disposto dal Codice della crisi e dalla successive modifiche apportate allo stesso in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l' [redacted] piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile [redacted] or di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .

Alla luce della nuova normativa può , dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia



aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con la legge n. 176/2020, che ne ha anticipato le corrispondenti norme che qui rilevano) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.



Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento.

Il piano tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

La proposta risulta conveniente rispetto alla alternativa liquidatori.

In primo luogo giova evidenziare che è stata offerta al creditore ipotecario una soddisfazione pari al 100% del suo credito

L'art. 70 co. 9 recita *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"* sicché le risultanze di una alternativa liquidatoria sono utili anche agli altri crediti cui viene proposta parziale soddisfazione (chirografari); essa è rappresentata dall'apertura della procedura di



liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII che vedrebbe la nomina di un liquidatore il quale, una volta compiuto il vaglio dei crediti ammessi, ha il compito di esperire una procedura competitiva per collocare sul mercato l'immobile della sig.ra Troise al fine poi di ripartire il ricavato tra i creditori. Inoltre, il liquidatore nominato dovrà apprendere anche il reddito disponibile al netto delle spese necessarie per vivere alle quali andrebbe aggiunto il canone di locazione di un immobile vista la liquidazione dell'abitazione dei debitori.

Il valore dell'immobile, determinato dalla zona e i mq (circa 67 mq) e in considerazione delle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio aggiornata al secondo semestre 2023 (min 1.400, max 2.150, medi 1.775), è compreso tra un minimo di euro 93.800,00, il massimo di euro 144.050,00 e il medio di euro 118.925,00. Verosimilmente il valore di realizzo più probabile al primo esperimento di vendita sia il minimo (euro 93.800) senza considerare ribassi per offerte minime (di solito 25%), cui andrebbero sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 10.500,00 circa (euro 2.500,00 inclusi oneri di legge per la perizia di stima, euro 6.500,00 inclusi oneri di legge per il compenso del liquidatore sull'attivo realizzato calcolato con DM 202/2014 prendendo il valore minimo come riferimento, euro 1.500,00 iva compresa per gli oneri di pubblicità: PVP, siti e quotidiano), portando il valore realizzabile per i creditori a circa euro 83.300,00. A tale valore bisogna decurtare circa euro 15.000,00 in virtù degli oneri necessari a sanare gli abusi presenti sul bene immobile come precisati nella perizia tecnica prodotta dagli istanti redatta dal [REDACTED] (doc.30) portando il valore di presumibile realizzo ad euro 68.300,00.

Pertanto, nell'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione controllata, il compenso del liquidatore sarebbe maggiore rispetto a quello del gestore nominato; inoltre, maturerebbero le spese di liquidazione del bene. Ancora, il reddito disponibile non sarebbe più tale poiché venendo meno l'abitazione principale dei ricorrenti i sigg.ri ~~Troise Milone~~ dovrebbero pagare un canone di fitto che sarebbe almeno pari alla rata di euro 682,00 messa a disposizione; pertanto, il reddito si azzererebbe stimando in eccesso la misura del ricavato nella procedura di liquidazione del patrimonio dei

ricorrenti, la somma messa a disposizione dei creditori (che secondo graduazione andrebbe quasi interamente a favore dell'ipotecario) sarebbe di euro 57.800,00.

Infatti, il netto da ripartire ai creditori – nella migliore delle ipotesi - sarebbe di euro 57.800,00 e immaginando una graduazione come prevista dalla legge il creditore Ipotecario verrebbe soddisfatto al 100% del suo credito così come da proposta.

Mentre, i chirografi vedrebbero soddisfazione, nel caso di liquidazione controllata pari al 0.08% mentre nella proposta i chirografi vengono soddisfatti al 34%

Ne deriva che quel che è offerto nel piano proposto dal sig. Milone e dalla sig.ra Troise è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata da quanto regolato dall'art. 268 CCII e ss, per tutti i creditori .qaper tutti i creditori .

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento [REDACTED]

Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.

In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei parametri dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.

Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale "in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto



subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass , Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837).

Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la "negoziiazione del compenso": in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.

L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; - l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.

Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice "se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.

Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti



di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Pertanto, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).

Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.



Va segnalato sul punto che il recente Correttivo ter ha precisato , chiarendone la portata, la disposizione in esame chiarendo che l'art 71 non vieta l'erogazione di acconti a beneficio dell'occ in concomitanza con l'approvazione del piano, in conformità a quanto stabilito dall'art 15, comma 2 nr 202/2024.

Quanto al compenso l'Occ ha precisato *“che il proponente offre il 100% della soddisfazione: euro 4.642,22, che saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCIP”;*

In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, tenuto altresì conto della durata del piano , autorizza il pagamento del 50% dell'importo complessivo al momento della omologazione dell'accordo a titolo di acconto, e la restante parte sarà accantonata, su apposito conto corrente , da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano.

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dai ricorrenti  nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico dei ricorrenti .

Il Giudice

Dr. Livia De Gennaro

